



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 94 del 20/02/2018 – 04/05/2018 Udienza pubblica del 20/02/2018
Massima n. 1:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge di stabilità 2016 - Disposizioni varie autoqualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica per Regioni, Province autonome ed Enti locali - Considerazione, per la determinazione delle entrate e delle spese finali, limitatamente all'anno 2016, del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento - Riduzione dei trasferimenti correnti agli Enti locali delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome in ipotesi di scostamento dai saldi obiettivo - Modalità concertative e comunicative per la rideterminazione degli obiettivi in caso di autorizzazione regionale al peggioramento del saldo a seguito di un aumento degli impegni di spesa in conto capitale.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 709, 711, secondo periodo, 723, lettera a), terzo periodo, e 730, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e agli artt. 79, 80, 81 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in relazione agli artt. 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Lo scrutinio del comma 709 non può essere considerato a sé stante, ma deve essere condotto di pari passo all'esame compiuto sulle disposizioni cui l'autoqualificazione ivi operata accede. I commi 711, secondo periodo, e 730 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, in particolare con riguardo agli istituti dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato, meritano uno scrutinio contestuale. La relativa disciplina, analogamente a quella introdotta dalla legge n. 164 del 2016, non comporta un'ablazione né dell'avanzo di amministrazione, né del fondo pluriennale vincolato, i quali, in conformità alla loro specifica disciplina contenuta nel d.lgs. n. 118 del 2011, sono rimasti anche per l'anno 2016 nella disponibilità degli enti territoriali titolari, fermo restando l'obbligo procedimentale del tentativo</p>



	<p>di intesa per eventualmente commutare l'avanzo di amministrazione in spazio finanziario conferibile a diversa amministrazione in ambito regionale.</p> <p>Infine la disposizione di cui all'art. 1, comma 723, lettera a), terzo periodo, della legge n. 208 del 2015 non lede le prerogative delle ricorrenti in quanto, a prescindere dalla complessa e costante successione delle diverse formulazioni normative che lo hanno espresso nel tempo, il principio di indefettibilità delle sanzioni per gli enti territoriali che si discostano colpevolmente dagli obiettivi di finanza pubblica – se inteso in modo conforme alla peculiare disciplina provinciale – non contrasta coi parametri statutari invocati dalle ricorrenti e le relative censure risultano pertanto infondate.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 1, c. 709°, 711°, 723°, lett. a), terzo periodo, e 730°, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>Parametri costituzionali artt. 97, comma 2, 117 e 119 della Costituzione; artt. 79, 80, 81 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); artt. 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).</p> <p>Altri parametri e norme interposte legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali); art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p>
Massima n. 2:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2016 - Previsione che limita al solo anno 2016 la rilevanza del saldo del fondo pluriennale di entrata e di spesa - <i>Ius superveniens</i> – Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Testo È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossa, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna in quanto, con deliberazione della Giunta regionale del 13 febbraio 2018, la Regione ha rinunciato al ricorso.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 1, comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>Parametri costituzionali artt. 3, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione;</p>



artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) .

Altri parametri e norme interposte

art. 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 .

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Marina Valli

